

Cass. Civ., 25 Ottobre 2012 n. 18334

Barriere architettoniche negli edifici privati.

Nell'ottica della coscienza sociale del dovere collettivo di rimuovere preventivamente ogni ostacolo possibile all'applicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici, sono state introdotte disposizioni generali per la costruzione di edifici privati e per la ristrutturazione di quelli preesistenti, intese all'eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte delle persone disabili. Nell'ormai superata concezione della radicale irrecuperabilità dei disabili, la socializzazione deve essere considerata un elemento essenziale per la salute di "anziani e disabili" sì da assumere una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle stesse cure pratiche di cura e riabilitazione (nella specie, l'ordine di smontare l'ascensore è stato sospeso e l'unica valutazione che dovrà rifare la Corte di d'Appello è solo quella di per esaminare se ci sono ancora le condizioni per il passaggio di un'eventuale barella, altrimenti per la Cassazione non ci sono norme che possono vietare l'installazione di mezzi che facilitano la vita dei disabili).